

**ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 4 in data 10 gennaio 2022**

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI REGIONALI DI QUALITÀ, PREVISTI DALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 35/2021**

**ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione del contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 26 della legge regionale 35/2021 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), di seguito denominata legge, per l'acquisto:

- a) di materie prime agricole, prodotte da aziende agricole regionali, quali:
  - latte crudo
  - carne (esclusi i prodotti della caccia)
  - uova
  - prodotti ortofrutticoli
  - erbe officinali e aromatiche
  - cereali e farine
  - prodotti ittici.
- b) di prodotti trasformati, ottenuti prevalentemente (in termini di peso o di valore economico) con le materie prime di cui alla lettera a). Nel caso di produzione di bevande alcoliche, ai fini della verifica della prevalenza, non si tiene conto degli ingredienti alcol e zucchero.
- c) dei prodotti afferenti a regimi di qualità riconosciuti a livello comunitario, quali:
  - Fontina DOP
  - Vallée d'Aoste - Valle d'Aosta Fromadzo DOP
  - Vallée d'Aoste - Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP
  - Vallée d'Aoste - Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP
  - vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste»
  - Génepy della Valle d'Aosta I.G.
- d) dei seguenti prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT) regionali, con esclusione dei prodotti già ricompresi nella lettera a):
  - Grappa
  - Ratafià
  - Boudin
  - Motsetta - Motzetta (Mocetta a base di carne valdostana)
  - Prosciutto alla brace Saint-Oyen (Jambon à la braise Saint-Oyen)
  - Saouseusse
  - Teteun
  - Tseur achétaye
  - Brossa
  - Formaggio di capra a pasta molle
  - Formaggio di pecora o capra a pasta pressata

- Formaggio misto
- Reblec
- Reblec de crama
- Salignoùn
- Séras
- Toma di Gressoney
- Crèichèn, Créché
- Flantse e Flantsón
- Micóoula
- Mécoulé, Mécoula e Pan de Cogne
- Piata di Issogne
- Pan ner, Pane nero
- Beuro (Burro di affioramento)
- Beuro coló
- Beuro de brossa
- Burro centrifugato di siero
- Olio di noci, Huile de noix
- Miele di castagno (Mi de tsatagnì)
- Miele di rododendro (Mi de framicillo)
- Miele millefiori di montagna (Mi de fleur de montagne)

e) dei vini da tavola ottenuti prevalentemente con uva prodotta sul territorio regionale.

2. I prodotti interamente a base di carne bovina (Motsetta, Motzetta e Tseur achétaye) sono ammissibili a contributo esclusivamente nel caso di utilizzo di sola carne bovina allevata sul territorio regionale.
3. Gli elenchi dei prodotti sopraindicati, identificati da un “codice prodotto” univoco, saranno messi a disposizione dalla struttura regionale competente deputata alla gestione degli aiuti, sul canale tematico “Agricoltura” del sito istituzionale della Regione e sul portale di cui all’articolo 6.

## **ARTICOLO 2 - STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO**

1. La struttura regionale competente deputata alla gestione degli aiuti di cui all’articolo 26 della legge è il Dipartimento Agricoltura.

## **ARTICOLO 3 - BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare del contributo a fondo perduto per l’acquisto dei prodotti elencati all’articolo 1 del presente allegato le seguenti imprese aventi sede legale o operativa in Valle d’Aosta, attive alla data di presentazione della domanda:

- imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13);
- imprese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34);
- imprese di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
- imprese di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere);
- imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).
- esercizi che commerciano alimenti e bevande, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati. Non sono ammesse attività prive di superficie di vendita al dettaglio.

#### **ARTICOLO 4 - SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 1° giugno 2022, per l'acquisto dei prodotti elencati all'articolo 1 del presente allegato.
2. La documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 consiste nella fattura intestata al beneficiario, emessa dal fornitore, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento e della descrizione dei prodotti acquistati. Le spese sostenute sono ammesse a contributo a condizione che la data di emissione della relativa fattura e la data del relativo effettivo pagamento siano riferite a una data compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 1° giugno 2022.
3. I prodotti elencati all'articolo 1 del presente allegato possono essere acquistati direttamente dai produttori regionali, dai grossisti o dai rivenditori al dettaglio dei medesimi. Nel caso in cui gli acquisti non siano effettuati direttamente dai produttori, la fattura deve riportare indicazioni tali da consentire l'identificazione puntuale del prodotto, in particolar modo per quanto concerne l'origine locale, nel caso di acquisto di materie prime agricole (articolo 1, comma 1, lettera a)) o di prodotti trasformati ottenuti prevalentemente con materie prime agricole locali (articolo 1, comma 1, lettera b)). In mancanza, i prodotti acquistati potranno essere esclusi dalla concessione del contributo.
4. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario.
5. Sono in ogni caso escluse dai contributi di cui all'articolo 26 della legge le seguenti spese:

- a) spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
- b) spese per l'acquisto di prodotti diversi da quelli elencati all'articolo 1 del presente allegato;
- c) IVA e ogni altro onere di natura fiscale;
- d) conferimenti di prodotti da parte dell'azienda agricola all'agriturismo gestito dalla medesima;
- e) spese per l'acquisto di merce identificata dal medesimo "codice prodotto" che incidono in misura superiore al 70 per cento della spesa complessiva per la quale è richiesto il contributo.

<b>ARTICOLO 5 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE</b>
--

1. In applicazione dell'articolo 18, comma 3bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dell'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e degli articoli 12 e 32 della legge, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 11 e, in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 13.
2. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile, previa eventuale verifica dell'ammissibilità dei singoli prodotti, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 1° giugno 2022.
3. Il contributo è compreso tra un minimo di euro 500 e un massimo di euro 10.000.
4. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il contributo, in quanto destinato ai soggetti di cui all'articolo 3, non concorre a tassazione e non è, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte, a titolo di acconto IRPEF.

## ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda può essere presentata:
  - a) dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
  - b) da un delegato del richiedente, munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
2. La domanda di contributo a fondo perduto deve essere redatta, compilata in ogni sua parte e inviata esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma regionale dedicata, tramite il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE).
3. In capo al medesimo soggetto è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo, sia nel caso in cui lo stesso eserciti l'attività, contestualmente, in due o più dei diversi settori economici beneficiari dei contributi previsti, sia nel caso in cui eserciti l'attività in più unità locali nell'ambito del medesimo settore economico.
4. Le domande di contributo a fondo perduto sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se dovuta ai sensi della normativa vigente in materia.
5. L'invio delle domande, **che potrà avvenire solo a condizione che venga prorogato il regime quadro statale di cui all'articolo 14, comma 1 delle presenti disposizioni**, deve essere effettuato a partire dal 1° aprile 2022 e, a pena di esclusione, non oltre il 1° giugno 2022. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente, o il delegato, riceve dal sistema la conferma della consegna.
6. Una volta completata la procedura di compilazione e inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente debba modificare il contenuto della domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 5, una nuova istanza. L'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

## ARTICOLO 7 – ATTESTAZIONI E IMPEGNI

1. Nella domanda, il richiedente o un delegato in sua vece è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
  - a) i dati anagrafici e i recapiti del richiedente o del delegato, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa, e il codice fiscale/partita IVA dell'impresa per la quale si richiede il contributo;
  - b) di avere la sede legale o operativa in Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda;

- c) la data di chiusura dell'esercizio dell'impresa;
- d) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- e) che la partita IVA del richiedente è attiva alla data di presentazione della domanda;
- f) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) e la causale: "*Domanda di contributo ai sensi dell'art. 26 della l.r. 35/2021*"), fatta eccezione per i beneficiari che possiedono i requisiti di esenzione dal versamento dell'imposta di bollo;
- g) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
- h) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
- i) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- j) in alternativa a quanto riportato alla lettera i), solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui alla lettera i);
- k) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
- l) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
- m) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 34/2020, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- n) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 2, del presente allegato;

- o) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
  - p) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;
  - q) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli.
3. La domanda deve contenere, pena la revoca del contributo concesso, l'impegno del richiedente a:
- a) fornire, a richiesta, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
  - b) consentire l'effettuazione di controlli e a mettere a disposizione del soggetto controllante, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo che deve a tal fine debitamente conservata.

## **ARTICOLO 8 - PROCEDIMENTO**

1. Il dirigente del Dipartimento agricoltura è responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di chiusura del bando. La piattaforma dedicata registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, quanto agli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della struttura competente entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la

predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.

5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. L'erogazione del contributo è effettuata, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, da parte del dirigente della Struttura competente.

#### **ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità e la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato, previa eventuale verifica dell'ammissibilità dei singoli prodotti.
3. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della struttura competente.

#### **ARTICOLO 10 - CUMULO**

1. Gli aiuti di cui all'articolo 26 della l.r. 35/2021 possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di euro 2.300.000 o di euro 290.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
2. L'aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.



## **ARTICOLO 11 – CONTROLLI EX POST**

1. La Struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati nell'anno di riferimento non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura regionale competente o l'eventuale soggetto esterno incaricato sono autorizzati a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

## **ARTICOLO 12 - REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo è revocato:
  - a) qualora dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
  - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 7, comma 3, del presente allegato;
  - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento di revoca.
4. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento di revoca.

## **ARTICOLO 13 - SANZIONI**

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, lettera a), incorre:
  - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del dPR 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
  - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322ter del codice penale (confisca);
  - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 4.000, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

## **ARTICOLO 14 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni sono concessi ai sensi della sezione 3.1. (“Aiuti di importo limitato”) della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495) e subordinatamente all'avvenuta ulteriore proroga del suddetto regime quadro statale.
2. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 2.300.000 per operatore economico, al lordo di oneri e imposte (euro 290.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, eventuali aiuti di cui abbiano beneficiato imprese del gruppo che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea. Vedi FAQ al seguente indirizzo:

[https://www.regione.vda.it/affari\\_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaaiutidistato/faq\\_nozione\\_unita\\_economica\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx).)

## **ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 26 della legge, che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'acquisto di materie prime agricole provenienti da aziende regionali, di prodotti trasformati ottenuti dalle predette materie prime agricole, nonché di prodotti agroalimentari di origine locale afferenti a regimi di qualità. L'articolo 26, comma 3, della legge, attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è il Dipartimento Agricoltura. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del bonus/contributo. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
  - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti) e dei delegati alla trasmissione;
  - l'IBAN del richiedente il contributo;
  - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
  - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

5. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per ogni altra comunicazione imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria, nell'ambito delle finalità del trattamento.
6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il bonus/contributo a fondo perduto.